



olw 30 marzo 21

Associazione "Mano Amica -Canossiani-Onlus "
Sede sociale: Via S.G.Bakhita 1 - 37142 Verona (VR)
Tel e fax 045 8408891
e-mail: ufficio@manoamicacanossiani.org
C.F.: 93148670230

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "MANO AMICA -CANOSSIANI-ONLUS"**

Oggi 30/10/2020 (30 ottobre duemilaventiti) alle ore 16:10 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, tramite piattaforma Zoom, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "Mano Amica-Canossiani-Onlus" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" e s.m.i.**

Ai sensi dell'art.8 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio e per delega di tredici soci su sedici e potrà validamente deliberare con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. PAPA Antonio e quale Segretario la sig.ra GIRLANDA Maria Luisa.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto composto di 17 articoli, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto all'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente chiude la seduta alle ore 16:45, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

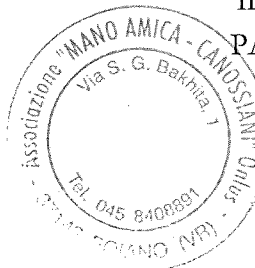
GIRLANDA Maria Luisa

Girlanda Maria Luisa

Il Presidente

PAPA Antonio

Papa Antonio



per il Direttore
il Funzionario incaricato
Enzo Zucchini

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 4
a data: 30/10/2020 a carico del n. 3 N. 1115
Liquidi e
Oleone 1/20

REG.
10/11/2020

Entrate bollo m. 102
u. Veneto prot. 44431

STATUTO ASSOCIAZIONE "MANO AMICA -CANOSSIANI-ETS"

Art. 1

È costituita una associazione denominata "Mano Amica -Canossiani-ETS", Ente del Terzo Settore, ai sensi degli artt. 36 ss. C.C. e del D. Lgs n. 117/2017 (di seguito denominato Codice del Terzo Settore). L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La denominazione Ente del Terzo Settore (ETS) sarà comunque spendibile e utilizzabile nei rapporti con i terzi e in ogni manifestazione e comunicazione esterna al momento dell'iscrizione al RUNTS. Fino al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, ai sensi della norma transitoria nel presente Statuto, nella denominazione sarà utilizzato l'acronimo onlus.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

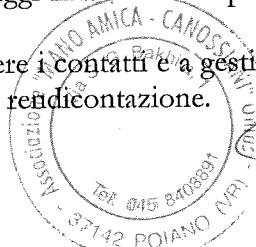
L'Associazione pertanto per le attività di cui alla lettera u) effettuerà raccolte fondi per il sostegno e l'adozione a distanza e per opere dirette a favorire comunità estere limitatamente agli aiuti umanitari e raccolte fondi dirette a sostenere economicamente anche in Italia attività a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per le lettere a) e c) effettuerà l'organizzazione, promozione e gestione, in proprio o in collaborazione o a supporto di altri enti, di progetti di assistenza a favore di persone svantaggiate.

Per la lettera d) potrà istituire scuole, corsi di formazione anche professionali per giovani o adulti per favorirne l'integrazione sociale o occupazionale.

Per la lettera k) potrà organizzare corsi di formazione e viaggi finalizzati alla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.

Nel realizzare tali scopi l'associazione si impegna a mantenere i contatti e a gestire le comunicazioni tra beneficiari delle offerte e donatori, al fine di una trasparente rendicontazione.



Antonio Lopa

L'associazione potrà tuttavia svolgere anche attività direttamente strumentali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, alle attività di interesse generale nei limiti consentiti dal D. Lgs. N. 117/2017 art. 6 e successivi, con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria

Art. 3

L'associazione ha sede nel comune di Verona; l'eventuale successiva variazione dell'indirizzo, allorché effettuata nel medesimo Comune, non richiederà il ricorso al procedimento di modificazione statutaria.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali proventi derivanti dalle attività di interesse generale o da quelle ad esse strumentali ed accessorie.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

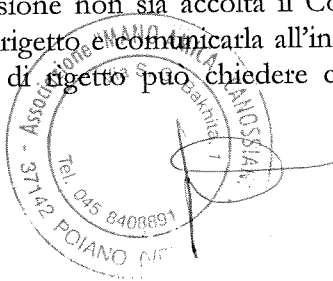
ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo, che delibererà secondo criteri non discriminatori. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa, annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale associativa.

L'ammissione deliberata dal Comitato direttivo deve essere comunicata all'interessato, con iscrizione dell'associato a libro soci. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta il Comitato Direttivo entro 60 giorni deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto può chiedere che sull'istanza si



pronunci l'Assemblea; l'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si distinguono in:

- soci effettivi, che si impegnano con metodo e continuità ad offrire il loro tempo libero gratuitamente e contribuiscono all'attività dell'associazione;
- soci sostenitori, che si impegnano a offrire il proprio contributo finanziario per finanziare le iniziative dell'associazione.

La quota associativa e/o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 5 bis

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo;

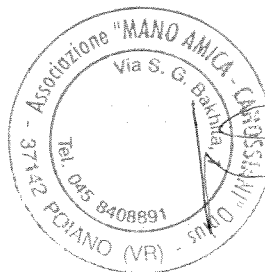
Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso o decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima



Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo, se dovuto per legge
- l'Organo di Revisione dei conti, se dovuto per legge.

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Ogni socio ha diritto di voto dopo almeno 15 giorni dall'iscrizione a libro soci. L'Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto è valida in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/ie e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione è valida con qualunque numero di soci e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

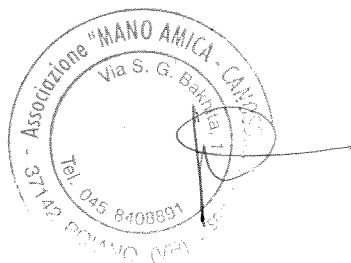
- all'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e il bilancio sociale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina dell'Organo di controllo o all'organo di Revisione dei Conti;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera in via definitiva sulla esclusione degli/le associate/
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante comunicazione agli associati. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, o e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e comunque deve avvenire con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto, fin dalla data di ammissione a socio.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.



AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di cinque membri, scelti tra gli associati. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Qualora venissero a mancare la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo sarà necessario procedere a nuove elezioni.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio consuntivo e del bilancio sociale

qualora obbligatorio per legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Delibera in merito all'ammissione ed esclusione degli associati.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone eventuali compensi; gli emolumenti individuali annui saranno erogati nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 del CTS punto 3 comma a).

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

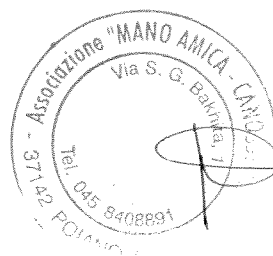
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. I membri del Comitato direttivo entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Comitato Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.



ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 11

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo corredato dalla relazione di missione relativo all'anno precedente e il bilancio sociale se obbligatorio per legge.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

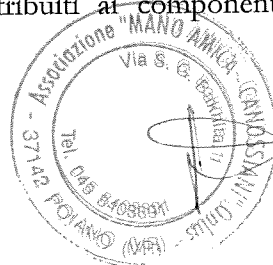
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 bis

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 ter

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.



Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 13

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 14

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

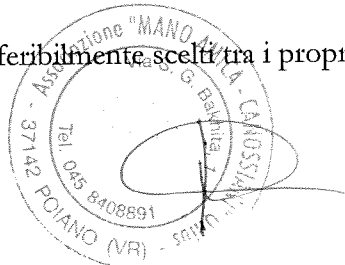
Art. 16

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



NORMA FINALE DI CHIUSURA

Art. 17

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 17 bis

Le norme del presente statuto hanno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2 del CTS, e pertanto allo stesso termine cessano di efficacia le clausole relative all'iscrizione anagrafica della ONLUS e pertanto:

tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. ii., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

nonché l'obbligo di:

- svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

